

**Approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28/09/2010**

**REGIONE PIEMONTE**

**PROVINCIA DI BIELLA**



## **COMUNE DI CAVAGLIA'**

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA'  
Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724

### **Regolamento per le riprese audiovisive del consiglio comunale**

#### **PREMESSA**

Il sempre maggiore sviluppo delle tecnologie di comunicazione e dello stato dell'arte richiede che venga opportunamente regolamentato il fenomeno delle riprese audiovisive, realtà che ormai non può più essere considerata marginale o secondaria.

#### **CONSIDERATO**

- l'articolo 10 nella sua interezza, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n.267/2000:

#### **Art. 10**

##### *Diritto di accesso e di informazione.*

*1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.*

*2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.*

*3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;*

- l'articolo 38, commi 2 e 7, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n.267/2000:

**Art. 38 - Commi 2; 7**

*2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.*

*7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento;*

- l'articolo 42, comma 2, lett.a del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n.267/2000:

**Art. 42, comma 2, lett. a**

*2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

*a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*

- che gli articoli sopracitati dispongono che le sedute del consiglio comunale siano pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento;
- che il consiglio, nell'ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa ha potestà di regolare ogni aspetto relativo al funzionamento dell'assemblea;
- **che la Corte di Cassazione** con la Sentenza n. 5128 del 2001, afferma la legittimità di un regolamento consiliare che pone il divieto di introdurre nella sala del consiglio comunale apparecchi di riproduzione audiovisiva se non previa autorizzazione;
- il parere dell'Autorità Garante dell'11 marzo 2002 che dispone la possibilità di effettuare riprese video purché i presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini;
- i principi di trasparenza e pubblicità da perseguire ex. articolo L.241/90;
- detto Regolamento, disciplinando le riprese e la produzione di materiale audiovisivo, vuole promuovere la partecipazione diretta e l'informazione libera dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.

**PROPONE**

il seguente

**REGOLAMENTO**

*Titolo I- Facoltà di ripresa del cittadino*

## ***Articolo 1***

Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire l'accoglimento di domande di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche comunali e di facilitare lo svolgimento di tali riprese in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

## ***Articolo 2***

Il Sindaco, ha l'onere di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

## ***Articolo 3***

I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

## ***Articolo 4***

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.lgs 196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine *razziale o* etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

## ***Articolo 5***

Persone o enti che desiderano effettuare riprese o registrazioni presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Sindaco. Le domande devono essere firmate dalla persona fisica richiedente e devono indicare Nome, Cognome, destinazione d'uso e scopo delle riprese (documentario, divulgazione, uso personale). Dette domande devono essere presentate 24 ore prima della data della ripresa desiderata.

## ***Articolo 6***

Il Sindaco, raccolta la domanda rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare un documento scritto in cui vengono esposti i motivi del diniego.

Il contraente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, e a non aggiungere commenti e/o frasi scritte sulle riprese stesse.

#### ***Articolo 7***

Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorre una nuova autorizzazione scritta del Sindaco.

### ***Titolo II- Riprese Televisive nelle sedute pubbliche***

#### ***Articolo 8***

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate.

#### ***Articolo 9***

Le emittenti televisive che volessero effettuare riprese dei lavori del Consiglio comunale, dovranno seguire la disciplina dettata al Titolo precedente, richiedendo l'autorizzazione 24 ore prima al Sindaco.

### ***Titolo III -Riprese Streaming e Archivio comunale***

#### ***Articolo 10***

Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

#### ***Articolo 11***

Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.

Le riprese video, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del comune.

I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

#### ***Articolo 12***

Alla fine della seduta consiliare l'originale della cassetta deve essere depositata in Comune.

*Titolo IV- Norme di Chiusura*

***Articolo 13***

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

***Articolo 14***

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.